

INTERVENTO

SUI COMPENSI DEI REVISORI
IL BALUARDO DELL'ADEGUATEZZAdi **Davide Di Russo**

La decisione della sezione Autonomie della Corte dei conti (delibera 14/2019, si veda Il Sole 24 Ore di venerdì scorso) sulla possibilità di aggiornamento del compenso dei revisori in carica conferma le indicazioni espresse dal Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili con il documento del 28 maggio scorso. La questione nasce dal Dm del 21 dicembre 2018, che dopo 13 anni ha rivisto i limiti massimi del compenso base dei revisori negli enti locali, stabilendo (articolo 4) che i nuovi limiti decorrono dal 1° gennaio 2019. Il problema riguarda i revisori in carica, perché l'articolo 241, comma 7 del Tuel prevede che «l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina», quindi non sembra lasciare spazio ad adeguamenti in pendenza di incarico.

Secondo la Sezione Autonomie la soluzione è data dal contemperamento di due principi. Da un lato quella norma implica che il compenso determinato al momento della nomina sia intangibile, per le esigenze contestuali di contenere le spese degli enti locali (impedendo aumenti) e di tutelare l'indipendenza dell'organo di revisione (impedendo che lo svolgimento dell'incarico possa incidere sulle decisioni dell'ente sul compenso).

Dall'altro, l'articolo 2233, comma 2 del Codice civile stabilisce che il

compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione; il preambolo del decreto di fine 2018, a giustificare l'adeguamento, richiama l'aumento esponenziale delle funzioni dei revisori e la necessità di garantire i principi dell'equo compenso previsti all'articolo 13-bis della legge 247/2012.

Sulla stessa lunghezza d'onda il Cndcec, che valorizza l'esigenza di assicurare la congruità del compenso, implicitamente affermata, tra l'altro, dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell'Interno. Quest'ultimo, con l'atto di orientamento del 13 luglio 2017, aveva riconosciuto l'operatività di limiti minimi, da considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica inferiore (e per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città metropolitane fino a 400mila abitanti, con l'80% del compenso base stabilito per la fascia di appartenenza).

L'adeguatezza del corrispettivo deve quindi poter trovare soddisfazione – secondo il Cndcec – anche in corso di rapporto se sopravvengano circostanze di rilevanti, senz'altro integrate dall'incremento normativo dei tetti a distanza di 13 anni dall'originaria fissazione. In questo modo si tutela anche l'autonomia decisionale dell'ente, frustrata se fosse impedito l'adeguamento al nuovo Dm.

Su queste premesse, sezione Autonomie e Cndcec giungono alla stessa conclusione. Secondo la Corte, gli organi consiliari hanno facoltà di verificare se – alla luce del Dm del 21 dicembre 2018 – la misura del compenso inizialmente deliberata dall'ente non risponda più ai limiti minimi di congruità e adeguatezza; e, in questo caso, riportare il compenso a un livello conforme a quei parametri. Con due avvertenze: l'incremento in corso d'opera richiede sempre una verifica dell'ente sulle compatibilità finanziarie e sulla sostenibilità dei nuovi oneri. E, soprattutto, resta fermo il principio di tendenziale intangibilità del compenso fissato nella delibera di nomina, il cui adeguamento ha quindi natura eccezionale. A giustificarlo è la situazione contingente segnata dalla mancata attuazione dell'adeguamento triennale previsto dall'articolo 241 del Tuel e dalle modifiche dell'ordinamento contabile che hanno inciso, sul piano quantitativo e qualitativo, sulle attività connesse all'incarico.

Il Cndcec – in piena sintonia – ritiene che nell'autonomia negoziale delle parti i compensi degli organi in carica possano essere rivisti con una nuova delibera dell'organo consiliare, che proceda all'adeguamento alla luce dei nuovi limiti massimi e nel rispetto dei minimi indicati dall'Osservatorio.

Vicepresidente del Cndcec

© RIPRODUZIONE RISERVATA

